

Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 16 Ottobre 2021

L'anno 2021, il giorno 16 di Ottobre (16/10/2021) alle ore 20.00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima delle ore 05.00 del 15/10/2021, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione **"PRINCIPIO DI LEGALITA' APS"** con sede in Cavazzo Carnico (UD) via Curva 30/2, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1) Approvazione nuovo Statuto

Sono presenti di persona o per delega i soci: 1) Ballali Francesca, 2) Capria D'Aronco Renata, 3) Gollino Lucio, 4) Cimenti Manuel 5) Maddalozzo Giovanna, 6) Colussi Gianni

Sono assenti i soci: Pozzetto Alessandro

A norma dello Statuto sociale assume la Presidenza la dott.sa Francesca BALLALI che, constatato che sono presenti n. 6 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Lucio GOLLINO.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

1) Il Presidente passa al 1° punto all'OdG ed informa i presenti che è necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto sociale in quanto la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità con nota sps/2021/0024325 del 26/08/2021 evidenziava delle criticità, rispetto ai dettami del D.Lg.117/2027 Codice del Terzo Settore, nello statuto sociale approvato dall'Assemblea del 27/06/2021.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo del 30 Settembre 2021.

Il Presidente alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto associativo evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi in vigore.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

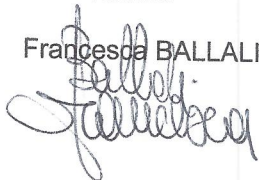
L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

A questo punto esauriti i punti dell'o.d.g., il Presidente alle ore 21.30 dichiara chiusa l'assemblea

Il Presidente

Francesca BALLALI



Il Segretario

Lucio GOLLINO



REGISTRATO a TOLMEZZO, il 19/10/2021
Al N° 659 SE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESENTE
consegnato in pari data 19/10/2021

Il Funzionario - 3° area

INGRID TASSOTTI

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca





STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "PRINCIPIO DI LEGALITÀ" – APS"

Art. 1.- Costituzione, denominazione, sede

1. È costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017 – Codice del terzo Settore - e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **<<PRINCIPIO DI LEGALITÀ' Associazione di Promozione Sociale - APS>>** associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
3. L'associazione ha sede legale in **via Curva 30/2** nel comune di **33020 CAVAZZO CARNICO (UD)**
4. Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

1. L'Associazione "PRINCIPIO DI LEGALITÀ" - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4- Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5.- Finalità e Attività

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui all'art. 5. lettere **g), h), i), j), k), l), u), v), w), z)** del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che si riportano integralmente:
 - g)** formazione universitaria e post-universitaria;
 - h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. Nello specifico, l'Associazione si intende costituita al fine di:
 - organizzare degli eventi volti promuovere l'etica della sicurezza e della legalità in tutti gli ambiti della vita sociale, civile e militare;
 - organizzare, con la collaborazione degli Enti Pubblici e delle Forze dell'Ordine delle manifestazioni pubbliche volte a promuovere i valori della legalità e della sicurezza;
 - organizzare corsi di sicurezza sia istituzionale che personale per i cittadini, con particolare attenzione alle fasce deboli (donne sole, disabili, ecc.);
 - svolgere attività di informazione, promozione e ed organizzazione di seminari e corsi di formazione anche in



collegamento o con il contributo di Enti Pubblici e privati, per incentivare la diffusione fra i soci ed fra i cittadini delle più ampie conoscenze riguardanti le finalità dell'associazione;

- promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshop, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione;

- organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso Scuole, Enti Pubblici o privati sui temi della legalità e della sicurezza;

- svolgere attività editoriale, di produzione, pubblicazione e diffusione anche video/multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste ed opuscoli inerenti l'oggetto sociale;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti l'oggetto sociale, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- acquistare e/o gestire beni immobili e beni mobili registrati

- acquisire in gestione beni immobili pubblici da riqualificare e/o confiscati alla criminalità organizzata

Tutti gli eventi potranno essere organizzati anche in via telematica.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

8. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Repubblica Italiana.

Art. 6

1. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

2. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 8. - Soci

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

3. L'adesione del socio è annotata nel libro soci entro un mese dal giorno della deliberazione di accettazione.

Art. 10

1. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

2. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.



Art. 11

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.
5. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
6. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
7. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 13 - Volontari

1. Sono volontari gli associati e non associati iscritti nell'apposito registro, che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.
4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
8. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14.- Sostenitori

1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.
2. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione,

Art. 15.- Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.



Art. 16.- Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 17.- Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
 - a) almeno una volta all'anno;
 - b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
6. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.
7. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 18

1. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
3. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo

Art. 19

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elegge il Presidente dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio;
 - c) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - d) definisce il programma generale annuale di attività;
 - e) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti
 - f) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
 - m) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - n) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - p) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - q) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
3. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21

1. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22

1. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

2. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

3. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

4. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 23. - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 9 (nove) membri, tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

3. L'Assemblea stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo

4. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

11. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

12. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

13. In particolare, tra gli altri compiti:

a) amministra l'Associazione,

b) attua le deliberazioni dell'assemblea,

c) predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

d) predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale terzo settore,

h) disciplina l'ammissione degli associati

i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.



3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25

1. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
2. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
3. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
4. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26. - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.
2. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
3. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
4. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
5. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
6. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
7. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
8. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. - Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
3. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. - Segretario

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29. - Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
4. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



9. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30. - Revisore dei conti

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31.- Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
5. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
6. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. - Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti Pubblici, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33.- Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34

1. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
2. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 35.- Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36.-Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 37.- Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti

Art. 38.- Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello Statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39.- Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017-Codice del Terzo Settore ed alle loro eventuali variazioni.

STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA Del 16 OTTOBRE 2021

Il Presidente

Il Segretario